Spedizione in abbonamento postale

Anno 98° — Numero 102

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Venerdì, 19 aprile 1957 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
ALL'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via Marco Minghetti n. 31; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano Napoli, Firenze e Torino possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1956

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 1956, n. 1688.

Approvazione di nuove norme per la compilazione dei progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto 27 maggio 1940, n. 875, recante norme per la compilazione dei progetti di edifici scolastici per le scuole elementari e preelementari;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 645, concernente fra l'altro, provvidenze straordinarie a favore dell'edilizia scolastica;

Sentito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il parere del Consiglio superiore di sanità;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per il tesoro e per la pubblica istruzione;

Decreta:

Sono approvate le norme dell'annesso regolamento per la compilazione dei progetti di edifici ad uso delle scuole elementari e materne.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 1956

GRONCHI

SEGNI — ROMITA — MEDICI — ROSSI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *aprile* 1957
Atti del Governo, registro n. 105, *foglio n.* 36. — CARLOMAGNO

PARTE I

Edifici per le scuole elementari

CAP. I

Criteri generali

Per corrispondere alle esigenze della scuola l'edificio deve:

1) essere situato in località aperta, possibilmente alberata e ricca di verde, e che sia, comunque, una delle migliori in rapporto al luogo;

2) essere lontano da depositi e da scoli di materie di rifiuto, da acque stagnanti, da strade polverose e di grande traffico da officine rumorose e dalle quali provengano esalazioni moleste o nocive; da mercati, da cimiteri, da stazioni ferroviarie e da tutto ciò che possa arrecare nocumento o disturbo alla vita scolastica;

3) avere intorno un'area libera e scoperta da utilizzare per le esercitazioni all'aperto e per le occupazioni ricreative;

4) essere tale da agevolare lo svolgimento di tutte le attività educative inerenti all'età scolare, e da promuovere nel medesimo ambiente scolastico gli indispensabili incontri con le famiglie;

5) avere una parte dello spazio libero sistemato a piazzale per l'educazione fisica e, nei plessi maggiori, la palestra;

6) essere fornito dei necessari servizi igienici (gabinetti, lavabi, docce, ecc.), nonchè dei servizi assistenziali;

7) avere ogni ambiente bene orientato, adeguatamente e uniformemente illuminato, razionalmente aereato, provvisto di impianto di riscaldamento e sufficientemente difeso dai rumori comunque e da qualsiasi parte prodotti;

8) essere dotato di arredi tali da consentire la formazione di gruppi di lavoro, di studio, di ricerca e da permettere alla comunità scolastica scioltezza di movimenti e possibilità di libere iniziative;

9) poter contribuire, con la disposizione degli elementi che la compongono, con la loro forma e il loro colore, alla educazione estetica dei fanciulli.

CAP. II

Area: scelta ed estensione

Il giudizio sull'idoneità dell'area è dato dall'ingegnere capo del Genio civile, sentito il parere del provveditore agli studi che, per quanto concerne l'aspetto igienico-sanitario, deve tenere presenti le eventuali osservazioni del medico provinciale.

L'area prescelta, oltre ad avere tutti i requisiti generali di cui al Cap. I, deve rispondere anche alle seguenti caratteristiche:

1) sia centrale rispetto alla zona a cui la scuola dovrà servire;

2) abbia l'accesso sufficientemente comodo ed ampio, munito di tutte le opere stradali che assicurino la viabilità, e garantito dai pericoli del traffico di linee ferroviarie, tranviarie, automobilistiche;

3) consenta l'arretramento dell'ingresso principale rispetto al filo stradale, in modo da creare un conveniente spazio di sicurezza per l'uscita degli alunni;

4) non sia esposta a venti fastidiosi, e non sia situata sottovento alle zone industriali, o ad officine o a qualsiasi stabilimento da cui provengono fumi nocivi o sgradevoli;

5) non abbia il suolo franoso, umido e soggetto a infiltrazioni o ristagni d'acqua;

6) abbia forma, possibilmente, regolare.

Quando non sia possibile reperire aree che presentino i requisiti e le caratteristiche di cui sopra, l'ingegnere capo indicherà i lavori che dovranno eseguirsi perchè l'area prescelta sia resa idonea. Egli, inoltre, nel verificare l'estensione minima dell'area, deve tenere presente:

che la superficie totale del terreno sia calcolata nella misura di mq. 325 in media per aula. Per le piccole scuole, però, la superficie per aula, deve essere maggiore, e comunque, nel caso di scuole ad un'aula, non inferiore a mq. 500; per le scuole dei centri urbani con un numero maggiore di 10 aule; per le aule oltre le 10 la superficie unitaria non deve essere mai inferiore a mq. 150 per aula.

Nei casi in cui la particolare natura del suolo lo richieda, o là dove si debba costruire una scuola in zona più intensivamente popolata e sprovvista di adeguate aree disponibili, l'ingegnere capo ha facoltà di derogare, previo parere favorevole del provveditore agli studi, dalle norme dianzi dettate.

CAP. III

Edificio scolastico: caratteri generali

Premesso che ogni progetto di edificio scolastico deve comprendere la costruzione di una casa della scuola completa di tutti gli impianti e servizi di cui alle norme successive, e prevedere, nel contempo, la possibilità di effettuare, qualora non sia disponibile l'integrale finanziamento di tutta l'opera, la sua graduale esecuzione, si indicano qui appresso le caratteristiche generali dell'edificio scolastico.

L'edificio scolastico:

1) non deve avere, di norma, più di due piani (piano rialzato e primo piano). Ogni eventuale e motivata deroga deve essere concessa dal provveditore agli studi territorialmente competente;

2) può avere dei locali in piani seminterrati; ma essi non possono essere adibiti ad aule; sibbene utilizzati per magazzini, per deposito di combustibili e per l'impianto di riscaldamento; i locali interrati non più di m. 1,50 con altezza utile non inferiore a m. 3, illuminati a superficie finestrata non inferiore ad 1/8 dell'area del pavimento, possono comprendere l'alloggio del custode, la cucina, il refettorio, il laboratorio, ecc., purchè questi risultino, mediante contromuro formante intercapedine ventilata e fognata, sicuramente protetti dall'umidità e abbiano pavimento, se non cantinato, impostato su vespaio ventilato;

3) deve avere i solai, quando i locali scolastici sono situati in più piani, eseguiti in modo da assicurare impermeabilità ai gas e difesa dalla trasmissione dei rumori;

4) deve avere un tipo di copertura sempre adeguato alle condizioni dell'ambiente nel quale l'edificio sorge, e costruito in modo tale da garantire, oltre che la perfetta impermeabilità, anche la più idonea coibenza termica;

5) non deve avere il cortile chiuso da quattro lati: questo è consentito purchè gli edifici siano ad un solo piano fuori terra e purchè il lato minore sia di lunghezza non inferiore a 15 metri: il cortile aperto da un solo lato è consentito purchè almeno uno degli altri lati sia ad un solo piano;

6) se è composto di due o più corpi di fabbrica, deve avere tra i corpi opposti una distanza minima almeno uguale alla altezza del corpo più alto e in ogni caso non inferiore a 12 metri;

7) deve avere l'esposizione dei locali in cui gli alunni permangono più a lungo, tale da corrispondere nel modo migliore alle attività che in essi vengono svolte in relazione al clima e alle esigenze igieniche e didattiche.

CAP. IV

Edificio scolastico: locali necessari

A) *Edificio ad un'aula.*

L'edificio ad un'aula consta di:

a) un'aula di superficie di 30-45 mq.;

b) un atrio, con antistante pensilina, nel quale possano essere sistemati gli attaccapanni;

c) un nucleo di servizi igienico-sanitari, composto di un gabinetto con antilatrina, di un locale dotato di docce a tre posti, lavabo a canale e fontanella con zampillo a getto parabolico, di un ripostiglio per attrezzi di pulizia;

d) un eventuale alloggio per gli insegnanti.

Dove è possibile si consiglia di aggiungere una saletta per le visite mediche e una piccola cucina.

B) *Edificio a due aule.*

L'edificio a due aule consta di:

a) due aule di superficie di 30-45 mq. ciascuna;

b) un atrio, con antistante pensilina, nel quale possano essere sistemati gli attaccapanni;

c) un nucleo di servizi igienico-sanitari, composto di due gabinetti con antilatrina; di un locale dotato di docce a tre posti, lavabo a canale e fontanella con zampillo a getto parabolico; di un ripostiglio per attrezzi di pulizia;

d) un eventuale alloggio per gli insegnanti.

Dove è possibile si consiglia di aggiungere una saletta per le visite mediche e una piccola cucina.

C) *Edificio a tre aule.*

L'edificio a tre aule consta di:

a) tre aule, anche di dimensioni diverse: di 30-45 mq;

b) un atrio, con antistante pensilina, nel quale possano essere sistemati gli attaccapanni;

c) un nucleo di servizi igienico-sanitari, composto di almeno tre gabinetti con antilatrina, distinti per sesso, e di cui uno possa essere usato dagli insegnanti, e degli altri locali di cui alla lettera *c*) dei precedenti edifici;

d) un eventuale alloggio per gli insegnanti;

e) una saletta per le visite mediche e, dovunque possibile, una piccola cucina.

Negli edifici a due o tre aule, potrà essere adottato il criterio di trasformare temporaneamente due aule in una sola, mediante opportuni accorgimenti.

D) *Edificio a quattro o cinque aule.*

L'edificio a quattro o cinque aule consta di:

a) quattro o cinque aule di 30-45 mq. preferibilmente non tutte della stessa superficie;

b) un conveniente vestibolo, ovvero, dove il clima lo consente, uno spazio coperto e protetto dal vento e dalla pioggia (tettoia, portico o pensilina);

c) una sala, la quale potrà servire a disimpegnare le aule e i servizi, a sistemare gli armadietti (o gli appendiabiti), quando non sia possibile collocarli in appositi spogliatoi, e a consentire lo svolgimento delle attività collettive;

d) un nucleo di servizi igienico-sanitari, composto nel caso che la scuola sia a quattro aule, di non meno di cinque gabinetti distinti per sesso (compreso quello degli insegnanti) con antilatrina; un locale dotato di un numero adeguato di docce, di uno o più lavabi a canale e di due fontanelle con zampillo a getto parabolico; un ripostiglio per attrezzi di pulizia. Nel caso che la scuola sia a cinque aule, si deve aggiungere almeno un gabinetto, aumentare il numero dei lavabi a canale, ed il nucleo può essere diviso in due parti distinte, da ubicare in modo opportuno rispetto alle aule;

e) un locale di circa mq. 10 con le indispensabili installazioni per le visite sanitarie;

f) una piccola cucina di circa mq. 10 con le relative installazioni e con dispensa;

g) un'eventuale aula supplementare ad uso di lavoro e di esercitazioni in genere, e per il possibile aumento del numero degli alunni.

E) *Edificio a sei o sette aule.*

L'edificio a sei o sette aule consta di:

a) sei o sette aule, delle dimensioni di 30-45 mq. e preferibilmente non tutte della stessa superficie;

b) e *c*) come nell'edificio a 4 e 5 aule;

d) un nucleo o due nuclei di servizi igienico-sanitari composti complessivamente di sette gabinetti distinti per sesso (compreso quello degli insegnanti) con antilatrina: di locali dotati di un numero adeguato di docce, di lavabi a canale per complessivi otto posti, al minimo, e di due fontanelle con zampillo a getto parabolico; di uno o più ripostigli per attrezzi di pulizia. Se la scuola è di n. 7 aule, si deve aggiungere almeno un gabinetto e aumentare il numero dei lavabi a canale;

e), *f*), *g*) come per gli altri edifici a 4 e 5 aule.

F) *Edifici da otto a dodici aule.*

Gli edifici da otto a dodici aule constano di:

a) aule (da 8 a 12) di 30-45 mq. preferibilmente non tutte della stessa superficie;

b) come nei casi precedenti;

c) due locali aventi ciascuno le caratteristiche già descritte alla voce *c*) del caso precedente. I due locali possono essere di dimensioni differenti, ma nessuno dei due deve servire a meno di tre aule o a più di sei. Essi possono essere contigui, nel qual caso possono essere resi intercomunicanti e trasformabili in un unico ambiente;

d) due o più nuclei di servizi igienico-sanitari, composti complessivamente, al minimo, di un numero di gabinetti pari al numero delle aule, preceduti da antilatrina e distinti per sesso; di un gabinetto per gli insegnanti e uno per le insegnanti; di uno o più locali dotati di un numero adeguato di docce, di lavabi a canale (2 posti ogni aula), di tre fontanelle a zampillo con getto parabolico;

e) un locale di circa mq. 10 con le relative installazioni per le visite sanitarie e le eventuali medicazioni;

f) una piccola cucina di circa mq. 15 con le relative installazioni e una dispensa;

g) un piccolo alloggio per il custode quando ne sia riconosciuta la necessità da parte del provveditore agli studi;

h) un'eventuale aula supplementare da adibire ad aula di lavoro o di esercitazioni in genere o di refettorio e per il possibile aumento del numero degli alunni.

Nel caso che la scuola sia sede di direzione didattica, occorre prevedere i locali indispensabili.

G) *Edifici da tredici a ventiquattro aule.*

Gli edifici da 13 a 24 aule avranno le caratteristiche già descritte per gli edifici da otto a dodici aule, salvo che il numero dei locali di cui alla voce c) dovrà essere aumentato in proporzione al numero delle aule.

Essi dovranno preferibilmente:

essere costituiti da complessi isolati, contigui o sovrapposti nessuno dei quali deve avere meno di quattro aule e più di sei, aventi ciascuno le caratteristiche, rispettivamente indicate per le scuole di 4, 5, 6 aule, salvo per la cucina che deve essere unica;

avere la cucina contigua al refettorio, qualora questo sia come è consigliabile, comune a tutti gli alunni;

essere dotati di una palestra coperta, con annessi spogliatoi, servizi igienici e docce, e un locale per deposito attrezzi. Tale palestra potrà essere attrezzata in modo che possa servire anche per riunioni, proiezioni cinematografiche, ecc.;

avere per tutto il complesso un solo alloggio per il custode, indipendente dalla scuola.

CAP. V

Edificio scolastico: Requisiti tecnici

A) *Aule.*

Per ciò che riguarda le dimensioni, devono essere osservate le seguenti norme:

la superficie di ciascuna aula deve essere di 30 - 45 mq. calcolandosi per ogni alunno la superficie minima di mq. 1,20.

l'altezza libera dell'aula, tenuti presenti l'altitudine, il clima della località e la superficie dell'aula stessa, deve essere compresa fra un minimo di m. 3 e un massimo di m. 3,50. L'altezza minima può scendere eccezionalmente anche a m. 2,80 per le località di altitudine superiore ai m. 1000 sul livello del mare e per località a clima molto rigido, compatibilmente però con la buona illuminazione ed aereazione.

Quando il soffitto dell'aula non sia orizzontale l'altezza libera da computarsi sarà la media; in ogni caso però la minima non dovrà scendere al disotto dei m. 2,80.

La profondità dell'aula rispetto alla parete finestrata deve essere di norma di m. 6.

Il pavimento dell'aula deve essere costituito con materiale resistente all'usura e ben giuntato in modo da risultare a superficie bene unita e lavabile.

Per ciò che concerne l'illuminazione naturale delle aule, si devono tenere presenti le seguenti norme:

la luce proveniente dalle finestre deve essere quanto più possibile adeguata, e uniformemente distribuita, tanto nei posti più vicini alle finestre, quanto nei posti più lontani.

Sarà quindi opportuno adottare tutti gli accorgimenti necessari per assicurare che non vi sia nè eccesso nè difetto di illuminazione; e in particolare, siano evitate le zone d'ombra. Comunque il rapporto fra la superficie finestrata e la superficie del pavimento dell'aula deve essere compreso tra 1/5 e 1/7;

la illuminazione artificiale, nei casi in cui sia necessaria, deve essere anche essa adeguata ed uniformemente distribuita;

occorre assicurare al piano dei tavolini una intensità luminosa di almeno 80 lux;

in ogni modo, l'impianto elettrico è necessario per consentire una perfetta installazione e un adeguato funzionamento dei sussidi audiovisivi.

Per ciò che riguarda gli impianti necessari ai sussidi audiovisivi, si tenga presente che si devono predisporre in ogni aula, sala, palestra, o refettorio, prese di corrente per le proiezioni luminose e per le radioaudizioni, anche se nell'edificio siano stati predisposti all'uopo speciali apprestamenti.

Per ciò che riguarda la ventilazione naturale converrà adottare quei provvedimenti che la competente autorità sanitaria riterrà più adatti a favorire un efficace, continuo e regolare ricambio d'aria anche in rapporto al clima e all'altitudine della località (ad es.: canne o bocchette di ventilazione, fori nelle pareti opposte o nel controsoffitto, ecc.).

Per ciò che concerne l'acustica dell'aula si ricorda che per ottenere favorevoli condizioni acustiche degli ambienti destinati all'insegnamento ed alle esercitazioni, occorre anzitutto che sia scelto un terreno ubicato in località possibilmente tranquilla, lontana da strade di grande traffico, e dotato di spazi erbosi e non lastricati e possibilmente alberati.

Occorre, inoltre, adottare i seguenti accorgimenti:

situare possibilmente le aule scolastiche nelle zone più tranquille e verso la strada i reparti più rumorosi della scuola (palestra, eventuali laboratori, ecc.);

attuare l'isolamento fonico delle pareti divisorie fra aula e aula, nonchè dei solai intermedi, quando vi sono diversi piani.

Per il riscaldamento delle aule valgono le prescrizioni sul riscaldamento dell'intero edificio.

B) *Sala.*

La sala deve:

avere caratteristiche analoghe a quelle indicate per l'aula; tranne le dimensioni, essere di forma regolare, preferibilmente quadrata o rettangolare;

avere le porte di accesso, come quelle che dànno accesso al vestibolo, di ampiezza utile per assicurare il regolare e rapido deflusso degli alunni, specialmente in eventuali casi di emergenza; in ogni caso, pari almeno a cm. 0,5 per allievo con una larghezza non inferiore a m. 1,30.

C) *Spogliatoi.*

Nel caso che la scuola disponga di appositi locali ad uso di spogliatoi, questi debono avere la larghezza minima di m. 1,60 ed esser convenientemente aereati, illuminati e riscaldati.

D) *Refettorio.*

Il refettorio, ove esso sia richiesto, deve:

essere preferibilmente ubicato al piano terreno in vicinanza della cucina; nel caso che questa sia nel seminterrato, il servizio di mensa deve essere fatto con montavivande;

avere una superficie proporzionata al numero degli alunni che prevedibilmente possono esservi ospitati tenendo presente che deve essere destinato per ogni alunno presente alla refezione almeno 1 mq. di superficie (è naturale che la refezione può essere distribuita anche a turni);

essere costruito in modo da consentire l'eventuale uso per le attività collettive della scuola.

E) *Cucina.*

La cucina deve:

essere al pari di tutti gli altri locali, bene aereata e illuminata dall'esterno;

essere munita di adeguata dispensa;

rispondere in tutto, mediante ogni efficace accorgimento, alle esigenze igieniche del delicato servizio a cui è destinata;

avere l'ingresso indipendente.

F) *Scale e disimpegni.*

Le scale devono:

in un edificio a più piani, essere in numero tale da consentire che ciascuna scala serva di regola a non più di sei aule per ogni piano al di sopra del piano terreno;

avere la larghezza della rampa pari a cm. 0,5 per ogni allievo che ne usufruisce e comunque non inferiore a m. 1,20 e non superiore a m. 2;

avere i ripiani di larghezza pari a circa una volta e un quarto a quella delle rampe medesime;

avere i gradini di forma rettangolare di altezza non superiore a 15 cm. e di pedata non inferiore a 28 cm.;

essere direttamente aereate e illuminate.

Qualora vi siano dei corridoi di disimpegno delle aule essi debbono avere una larghezza non inferiore a m. 2; nel caso che in essi siano ubicati gli spogliatoi la larghezza dovrà essere non inferiore a m. 2,50.

G) *Servizi igienico-sanitari.*

1) *Latrine, orinatoi, lavabi e fontanelle per bere.*

Il locale che contiene le latrine deve essere illuminato ed aereato direttamente e deve essere preceduto da un'antilatrina, anche essa illuminata ed aereata direttamente a cui si deve accedere sempre dai locali di disimpegno.

Le latrine debbono:

essere separate per sesso;

essere collocate in modo che sia assicurato il più efficace ricambio d'aria;

essere protette dai raggi diretti del sole, specie nelle regioni più calde;

avere le porte sollevate dal pavimento e munite di chiusura all'interno, tale però che il personale addetto alla vigilanza possa aprire dall'esterno;

avere impianti col sistema a caduta d'acqua con cassetta di lavaggio o altro tipo equivalente, purchè dotato di scarico automatico o comandato;

avere preferibilmente vasi del tipo misto a tazza allungata (a barchetta) e con poggiapiedi per essere usati anche alla turca; e dotati, inoltre, al piede della colonna di scarico, di un pozzetto formante chiusura idraulica.

Nel locale che contiene le latrine, se destinato ai maschi saranno di norma collocati gli orinatoi dotati degli opportuni accorgimenti che ne assicurino il lavaggio.

I lavabi, gli eventuali lavapiedi e le fontanelle per bere debbono essere di norma collocati in apposito locale che potrà anche funzionare da antilatrina, distinto da quello che contiene le latrine.

Sia i lavabi che i lavapiedi debbono essere ad acqua grondante.

Le fontanelle per bere debbono essere dotate di acqua sicuramente potabile erogata a getto parabolico.

Le finestre dei locali per i servizi igienici, debbono essere munite, nella parte superiore, di aereatori.

2) *Docce.*

Le docce richieste per ogni edificio scolastico, quando non sono ubicate nel locale dei lavabi, possono essere, tutte o in parte, ubicate in un unico nucleo o nel nucleo dei servizi igienico-sanitari della palestra: in questi casi esse debbono essere munite di apposito spogliatoio, singolo o collettivo a seconda che esse siano singole o collettive.

Esse debbono:

essere munite di vaschetta o canale lavapiedi che possa servire anche per il solo lavaggio delle estremità inferiori;

avere un soffione inclinato collocato in modo da investire non la testa, ma le spalle del fanciullo, e possa essere regolato facilmente con una valvola comandata a mano.

3) *Provvista d'acqua e impianto idraulico.*

Tutti gli edifici debbono avere la necessaria provvista di acqua.

Per essa devono essere osservate le norme seguenti:

la provvista può complessivamente calcolarsi prendendo per base il consumo giornaliero da venti a trenta litri d'acqua circa per alunno, oltre la dotazione di acqua per eventuale irrigazione del giardino o del campo di giuoco;

dove esiste l'acquedotto, è evidente che con esso si devono alimentare tutti gli impianti relativi all'uso dell'acqua, dove non esiste, si deve provvedere all'approvvigionamento della acqua mediante pozzi o cisterne muniti di pompe che mandino acqua, riconosciuta potabile dall'autorità sanitaria, in due distinti serbatoi non comunicanti, di cui uno destinato esclusivamente al lavaggio delle latrine;

sia i pozzi che le cisterne debbono essere costruiti secondo le indicazioni che saranno date caso per caso dal medico provinciale.

4) *Smaltimento delle materie luride.*

Per quanto concerne lo smaltimento delle materie luride, ci si deve avvalere della fognatura pubblica, là dove esiste. Quando questa non esiste, si deve provvedere con un impianto locale, da eseguirsi secondo le prescrizioni del medico provinciale.

H) *Palestra.*

La palestra deve:

essere di forma rettangolare, con il lato maggiore non inferiore a due volte nè superiore a tre volte il lato minore;

avere un'altezza di 5-7 metri;

avere le finestre disposte in modo tale da non costituire impedimento ad una razionale sistemazione degli attrezzi fissi;

avere, per quanto riguarda l'illuminazione naturale, le stesse caratteristiche dell'aula, salvo che il rapporto tra la superficie finestrata e la superficie del pavimento non deve essere inferiore ad 1/5; e per quanto concerne l'illuminazione artificiale avere una intensità luminosa alla quota del pavimento di almeno 60 lux;

avere un atrio con ingresso sempre indipendente da quello della scuola;

avere uno spogliatoio possibilmente disimpegnato dallo atrio, e con accesso diretto alla palestra vera e propria;

avere un nucleo di servizi igienico-sanitari adeguati;

avere un locale di sufficiente ampiezza per il deposito degli attrezzi mobili.

1) *Riscaldamento dell'edificio.*

Per il riscaldamento dell'edificio si deve tenere presente che la temperatura dei locali scolastici, non deve essere inferiore ai 15 o 16 gradi centigradi, qualora ciò non avvenga per le normali condizioni climatiche, l'edificio scolastico dev'essere dotato di un impianto di riscaldamento.

Quanto al sistema di riscaldamento da prescegliere è opportuno:

a) preferire i sistemi centrali a circolazione di acqua calda e comunque sistemi che non permettano rapide variazioni di temperatura, distribuiscano uniformemente il calore e non presentino pericoli di sorta nè richiedano personale specializzato per il loro funzionamento. Gli eventuali radiatori debbono essere posti in corrispondenza delle pareti esterne, sollevati da terra, e costituiti da elementi perfettamente lisci e distanti l'uno dall'altro tanto da consentire la facile pulizia;

b) prendere in considerazione ed eventualmente adottare caso per caso quelle altre soluzioni che, mentre valgano ad assicurare il riscaldamento con la minore spesa, si adeguino maggiormente alle consuetudini, possibilità, ed esigenze locali (ad esempio stufe a mantello da alimentarsi dall'esterno della aula);

c) evitare, comunque, che le superfici riscaldanti raggiungano temperature troppo elevate e scompongano il pulviscolo dell'aria;

d) escludere qualsiasi apparecchio di riscaldamento a combustibile che non sia munito di tubo per l'esalazione dei prodotti, o che non abbia le pareti del corpo riscaldante perfettamente impermeabili.

I) *Pavimenti e pareti.*

Il pavimento del refettorio o della cucina deve essere di elevata compattezza e minima porosità, a superficie ben lavabile. Gli angoli fra le pareti e il pavimento debbono essere raccordati a guscio.

Il pavimento dei locali igienico-sanitari deve avere una conveniente pendenza verso apposito chiusino idraulico e deve essere costituito da materiale impermeabile (grès, maioliche od altro materiale simile) con angoli raccordati a guscio.

Il pavimento della palestra deve essere realizzato con materiali elastici (quali gomma, legno, linoleum, ecc. od altro materiale similare).

Tutti i pavimenti a contatto del terreno debbono essere isolati almeno per mezzo di massetto di conglomerato cementizio su vespaio aereato. Tutte le superfici debbono essere di norma raccordate a guscio tra di loro.

I pavimenti non raccordati a guscio con le pareti debbono essere muniti di uno zoccoletto battiscopa alto almeno cm. 10 in materiale lavabile e resistente agli urti.

Le pareti del refettorio, della cucina e degli spogliatoi in apposito locale debbono avere uno zoccolo di materiale lavabile alto almeno m. 1,50.

Le pareti dei locali igienico-sanitari debbono avere uno zoccolo di materiale impermeabile quale grès, maioliche o altro materiale similare.

Le pareti delle scale e delle palestre debbono essere provviste di uno zoccolo di materiale lavabile e resistente alto almeno m. 1,20.

CAP. VI

Arredamento

Gli arredi devono essere di semplice e solida fattura, e tali da costituire, nei loro particolari e nel loro insieme, un tutto armonico sia per le forme che per il colore.

Gli arredi indispensabili ad ogni aula sono:

a) tavolini e seggiole per gli alunni;

b) tavolino e due seggiole per l'insegnante;

c) lavagna di uso collettivo e lavagne per gli alunni;

d) armadi per la custodia del materiale di uso quotidiano;

e) arredi per gli spogliatoi;

f) sussidi audiovisivi.

A) *Il tavolino e le seggiole.*

Il tavolino, preferibilmente ad uno e due posti, deve rispondere alle seguenti esigenze:

1) essere costruito preferibilmente in legno duro di ottima qualità e ben stagionato. Gli elementi di sostegno possono essere di metallo verniciato a fuoco o cromato;

2) avere il piano del tavolo, se biposto, rettangolare e orizzontale, delle dimensioni di m. 1 1,20 per 0,50 circa;

3) essere proporzionato alla statura degli alunni e di altezza variabile dai 55 ai 75 cm. con differenza graduale di cm. 5;

4) essere solido, ma leggero, facilmente trasportabile dagli stessi alunni e tale che possa perfettamente accostarsi ad altri tavolini secondo l'uso didattico che il maestro vorrà farne;

5) avere eventualmente un piano sottostante destinato a riporre libri e quaderni, collocato a distanza sufficiente dal piano superiore, aperto da tutte le parti;

nei tavolini a più posti, lo spazio tra i due piani deve essere ripartito, mediante opportuni divisori; è utile che ogni

tavolino sia munito di particolare sostegno per la cartella (ad esempio: gancio speciale);

6) avere gli appoggi, a contatto con il pavimento, opportunamente protetti da materiale che attutisca i rumori;

7) avere il colore naturale del materiale di cui è fatto, o colori chiari, se si dovrà ricorrere a vernici.

Le seggiole debbono essere:

1) di tipo normale, senza braccioli e delle seguenti dimensioni:

spalliera: alta dal piano del sedile da cm. 26,4 a cm. 36 con differenza graduale di cm. 2,4, e inclinata indietro non oltre 10°;

sedile: alto da terra da cm. 27,5 a cm. 37,5 con differenza graduale di cm. 2,5, profondo da cm. 22 a cm. 30 con differenza graduale di cm. 2, inclinato indietro non oltre 5°; il sedile deve avere il bordo anteriore arrotondato;

2) dello stesso materiale e dello stesso colore dei tavolini;

3) munite di tacchi solidi di gomma adatti ad evitare i rumori.

B) *Tavolo degli insegnanti.*

Il tavolo degli insegnanti deve essere dotato di cassetti e fornito di uno schermo nella parte rivolta verso gli alunni

C) *Lavagne.*

Ogni aula deve essere fornita:

1) di una lavagna a muro di uso collettivo a 2 o a 4 superfici utilizzabili; essa deve essere abbassabile e rialzabile in modo da potersi adeguare alla statura degli insegnanti e degli alunni;

2) di lavagne parietali poste ad altezze adatte così che gli alunni le possano usare individualmente o a gruppi.

Le lavagne:

possono essere di legno convenientemente verniciato o di altro materiale idoneo; possono essere intelaiate, ma non con cornice rilevata sul piano, specie dal lato inferiore e debbono essere verniciate in modo tale da agevolare l'adesione del gesso e impedire i riflessi della luce e da permettere la perfetta e rapida cancellazione dello scritto;

non devono essere di colore nero.

D) *Armadi e mensole.*

Gli armadi possono essere:

1) a muro e sono da preferirsi; essi vanno ideati e costruiti con l'edificio scolastico;

2) a mobile.

Gli uni e gli altri devono:

essere a sportelli, con ripiani e divisioni verticali che consentano il facile collocamento del materiale didattico e della biblioteca di classe.

Le mensole di cui saranno fornite tutte le aule per il collocamento degli oggetti ornamentali, debbono armonizzare per stile e colore col resto dell'arredamento.

E) *Arredi per gli spogliatoi.*

Ogni aula deve disporre di un numero sufficiente di armadietti o di attaccapanni da sistemarsi in apposito locale o nel corridoio o nell'atrio.

F) *Sussidi audiovisivi.*

Ogni edificio scolastico deve essere dotato dei necessari sussidi audiovisivi adeguati all'importanza dell'edificio stesso.

PARTE II
Scuole materne

CAP. I
Criteri generali

Gli edifici destinati alla scuola materna debbono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere di regola isolati, ma possibilmente vicini a quelli della scuola elementare;

b) essere situati al piano terreno, con ingresso, piazzale e terreno coltivabile indipendenti, nel caso in cui, per necessità locali, gli ambienti destinati alla scuola materna siano compresi nell'edificio della scuola elementare;

c) essere (nelle località in cui la popolazione della scuola materna richiede più di tre insegnanti) in numero tale da consentire che ciascuno di essi non ospiti più di tre sezioni;

d) ottenere il raccordo fra terreno ed edificio mediante rampe con pendenza non superiore al 10 %, o gradinate con cigli arrotondati e pedata inclinata larga non meno di 35 cm. L'altezza di ogni gradino deve essere al massimo di cm. 12;

e) essere situati a distanza non inferiore al doppio dell'altezza degli edifici prospicenti;

f) essere costruiti in un'area scelta con le stesse modalità e con gli stessi criteri di cui alla scelta dell'area per gli edifici della scuola elementare. Essa area però deve assicurare di regola, ad ogni bambino inscritto, la superficie di 15 mq.; in nessun caso però deve essere inferiore a mq. 500;

g) constare al massimo, di due piani; in tal caso il piano superiore deve essere destinato all'alloggio delle insegnanti.

Quanto all'orientamento dell'edificio e in particolar modo delle aule, e quanto al riscaldamento, illuminazione, impianti idrici, smaltimento delle materie luride, accorgimenti da predisporre per facilitare la pulizia e la disinfezione dei locali e per i pavimenti valgono le istruzioni dettate per gli edifici della scuola elementare.

Per quanto riguarda lo spazio intorno all'edificio e che fa parte integrante dell'opera è necessario inoltre che esso:

abbia, sempre che sia possibile, una forma regolare;

sia convenientemente cintato;

disponga di presa di acqua;

possa facilmente venire ripartito in due sezioni. piazzale destinato ai giuochi liberi e preordinati (individuali e collettivi) e terreno coltivabile.

Poichè oltre la forma ed oltre l'ampiezza e la disposizione dei locali, anche il colore ha notevole influenza sull'educazione del bambino, si rende necessario curare, in modo particolare la colorazione delle pareti, evitando sia l'uniformità che l'eccessiva frammentarietà degli elementi colorati. Così pure nella decorazione si deve mirare alla educazione del senso estetico.

CAP. II
Locali necessari alla scuola materna

Si indicano qui di seguito i minimi locali necessari al funzionamento della scuola materna, a seconda ch'essa sia retta da una, da due, o da tre insegnanti.

1. Nel caso in cui la scuola materna sia affidata ad una sola insegnante, l'edificio deve avere:

all'interno:

a) l'aula che, in parte, può servire da refettorio;

b) un atrio di ampiezza sufficiente per servire da spogliatoio, da sala di soggiorno e per i giuochi;

c) una piccola cucina con dispensa;

d) un locale con gli impianti necessari alle attività di pulizia, con un gruppo di latrine per i bambini; una latrina per adulti;

e) locale per le visite sanitarie e per gli eventuali soccorsi di urgenza;

f) l'alloggio per la maestra, se richiesto dalle necessità locali;

all'esterno:

a) un piazzale in parte alberato con istallazioni per attività e giuochi all'aperto;

b) una parte del terreno per coltivazioni varie e giardinaggio.

2. Nel caso in cui la scuola materna sia affidata a due insegnanti, l'edificio deve avere:

all'interno:

a) due aule;

b) un atrio (con annesso vestibolo d'ingresso e spogliatoio) di ampiezza sufficiente per servire da soggiorno e per le attività di movimento;

c) il refettorio, la cucina e la dispensa;

d) uno o due locali con gli impianti necessari alle attività di pulizia; uno o due locali con le latrine per i bambini; una latrina per adulti;

e) un piccolo locale per la direzione, ed un altro per le visite sanitarie e per gli eventuali soccorsi di urgenza;

f) l'alloggio per le maestre, se richiesto dalle necessità locali;

g) piccoli locali per il custode e per ripostigli;

all'esterno:

a) un piazzale in parte alberato con installazioni per attività e giuochi all'aperto;

b) un appezzamento di terreno per coltivazioni varie e giardinaggio.

3. Nel caso in cui la scuola materna sia affidata a tre insegnanti, l'edificio deve avere:

all'interno:

a) tre aule;

b) un atrio o due come i precedenti (preceduti da un vestibolo di ingresso) di ampiezza sufficiente per servire da soggiorno e per le attività di movimento;

c) due o tre spogliatoi adiacenti all'atrio;

d) due o tre locali con gli impianti necessari alle attività di pulizia; due o tre locali con le latrine per i bambini; una latrina per adulti;

e) il refettorio, la cucina e la dispensa;

f) un piccolo locale per la direzione ed un altro per le visite sanitarie e gli eventuali soccorsi di urgenza;

g) un locale per la lavanderia;

h) piccoli locali per il custode e per il deposito di combustibile, di attrezzi di giardinaggio ed altro;

i) alloggi per le maestre se richiesti dalle necessità locali;

all'esterno:

a) un vasto piazzale in parte alberato con le installazioni necessarie per le attività e giuochi all'aperto;

b) una parte del terreno per coltivazioni e giardinaggio, con impianti per i piccoli allevamenti.

CAP. III

Requisiti dei vari locali di cui consta l'edificio per la scuola materna

a) *Il vestibolo* è un locale nel quale i bambini sono consegnati alla scuola da chi li accompagna; esso può essere sostituito da una tettoia a ciò predisposta. Il vestibolo o tettoia debbono immettere direttamente nell'atrio mediante comoda apertura.

b) *L'atrio* potendo essere destinato anche alla raccolta e allo smistamento dei bambini nelle sezioni, in cui è eventualmente divisa la scuola, ed essendo destinato al soggiorno ed alle attività di movimento, deve essere di ampiezza tale da permettere ai bambini di sostarvi senza disagio.

c) *Lo spogliatoio* deve avere ampiezza tale da consentire ai bambini libertà di movimento.

d) *Il locale per lo svolgimento delle attività di pulizia* deve essere dotato:

di fontanelle a getto parabolico per l'acqua da bere;

di lavabi a comando individuale, sistemati ad altezza conveniente alla statura dei bambini, in numero non minore di quattro per ogni sezione;

di vaschette per la lavatura dei piedi, separate dal resto del locale per mezzo di una tramezza bassa.

Esso può anche funzionare da antilatrina.

e) *I gabinetti devono*:

essere almeno tre per ogni aula scolastica;

essere divisi l'uno dall'altro mediante tramezzi di materiale lavabile, alti circa m. 1,30 e profondi m. 1,20;

avere una larghezza non minore di m. 0,80;

essere provveduti ciascuno di piccola tazza di porcellana di forma ovoidale a grosso labbro di altezza non superiore a cm. 25. Il gabinetto per adulti deve avere le stesse caratteristiche di quello degli insegnanti delle scuole elementari;

devono essere preceduti da antilatrina e installati accanto al locale destinato allo svolgimento delle attività di pulizia e con esso in diretta comunicazione.

f) *Le aule*:

le aule devono avere la superficie di 30 - 45 mq., altezza da m. 3 a m. 3,50 e non debbono accogliere più di 30 bambini, calcolandosi per ogni bambino almeno mq. 1,20;

non è indispensabile che tutte le aule siano delle medesime dimensioni ed abbiano forma rettangolare;

è invece opportuno che, essendo normalmente a pianterreno, abbiano comunicazione diretta col piazzale e col terreno coltivabile.

Per l'illuminazione delle aule si osserveranno le stesse norme che per le scuole elementari.

g) *Il refettorio* deve avere ampiezza sufficiente per accogliere ad ogni posto e possibilmente in un unico turno gli alunni della scuola.

h) *La cucina* convenientemente attrezzata per la preparazione dei pasti caldi, deve essere preferibilmente attigua al refettorio e con esso in comunicazione anche per mezzo di passavivande.

La cucina deve essere fornita di dispensa per il deposito e la conservazione dei generi alimentari.

Refettorio e cucina debbono essere bene aereati e adeguatamente illuminati.

i) *I locali per la lavanderia e i ripostigli*, nel caso che non possano trovar posto nel seminterrato, dove esso esista, debbono essere sistemati, insieme col pollaio e con la conigliera, in apposito rustico, costruito in luogo conveniente, possibilmente fra il piazzale e il terreno coltivato.

l) *L'alloggio per il personale insegnante* deve essere di regola costruito al piano superiore ed avere accesso e scala distinti da quello della scuola.

m) *L'eventuale alloggio per il custode* deve constare di una cameretta da letto, di una piccola cucina e dei servizi igienici e deve anche esso avere accesso distinto da quello della scuola.

CAP. IV

Arredamento

1) *Arredi e attrezzature per la scuola materna.*

L'edificio della scuola materna deve essere dotato, almeno, degli arredi e attrezzature qui sotto elencati.

A) All'interno:

a) per l'aula:

tavolini (ad uno o più posti) e sedie;

tavoli e sedie per le insegnanti;

lavagna di uso collettivo e lavagnette ad uso libero dei bambini;

armadi e mensole;

b) per il soggiorno:

sedie per i bambini o sedili;

armadi e mensole;

scansie a piani;

vetrine;

c) per il locale delle attività di igiene e pulizia personale:

apprestamenti individuali (con contrassegno) per il sostegno di ciò che serve agli esercizi di vita pratica e di igiene e pulizia personale (bicchieri, spazzolino da denti, pettine, spazzole, sapone, asciugamani);

d) per il refettorio:

tavolini a quattro o più posti se di forma quadrata o rettangolare; a sei, se di forma rotonda, alti fra i 45 e i 50 cm. e accompagnati da sedie col sedile alto da 27 a 29 cm. da terra;

materiale occorrente per la refezione, e cioè: tovaglie, tovaglioli; piatti fondi e piatti piani; posate (cucchiaio e forchetta, adatte all'età, zuppiere e mestoli, bicchieri e caraffe);

armadi — possibilmente a muro — per la custodia del materiale che serve alla refezione; armadi di sviluppo orizzontale che consentano ai bambini di prendere e di riporre ciò che serve ad apparecchiare la tavola;

e) per lo spogliatoio:

armadietti o attacapanni, con panca.

B) Per l'ambiente esterno:

L'ambiente esterno di ampiezza proporzionale allo sviluppo della scuola, ma non mai inferiore ai 500 mq. di terreno libero deve comprendere:

uno spazio per i giuochi individuali e collettivi, coperto di ghiaietta o di rena;

la installazione dei mezzi destinati ai giuochi preordinati (altalena, giostra, dondolo, ecc.);

la vasca con sabbia;

le aiuole da coltivare individualmente e collettivamente;

la vaschetta con pesci;

alcuni vialetti, uno o più aiuole verdi;

possibilmente gli impianti necessari per i piccoli allevamenti di animali.

2) *Requisiti degli arredi.*

A) *Tavolino e sedie.*

Il tavolino deve:

essere costruito di legno duro, di ottima qualità e bene stagionato. Gli elementi di sostegno possono essere anche di altro materiale;

avere sempre il piano orizzontale di cm. 55 × 40 se monoposto; di cm. 110 × 40 se biposto e di almeno cm. 80 × 80 se quadriposto, con altezza variabile fra i 45 e i 50 cm.;

avere gli appoggi, a contatto con il pavimento opportunamente protetti da materiale che attutisca i rumori;

avere il colore naturale del materiale di cui è fatto, o colori chiari se verniciato.

Le sedie devono:

essere dello stesso tipo di quelle usate per gli alunni delle scuole elementari, con sedili e schienali comodi e adatti alla posizione eretta del busto;

essere dello stesso tipo e del medesimo colore dei tavolini e, come essi, di due altezze: sedile a cm. 25 e 27 dal pavimento; schienale a cm. 52-54 pure dal pavimento; sedile profondo cm. 20 e largo cm. 26;

essere munite di tacchi e di gomma adatti ad evitare i rumori.

B) *Tavolo per l'insegnante.*

Esso deve:

essere della stessa forma, dello stesso materiale e del medesimo colore dei tavolini degli alunni;

essere dotato di cassetti;

essere accompagnato da due sedie conformi a quelle dei bambini.

C) *Lavagne.*

Ogni aula deve essere dotata:

di una lavagna a due superfici utili ad uso collettivo, di altezza regolabile in modo che possa servire tanto all'insegnante quanto ai bambini;

di una serie di lavagnette disposte a fascia sulla zoccolatura delle pareti, ad uso libero (individuale o per gruppi) dei bambini.

Le lavagne possono essere di legno convenientemente verniciato o di altro materiale idoneo; possono essere intelaiate ma non con cornice rilevata sul piano, specie dal lato inferiore e debbono essere verniciate in modo tale da agevolare l'adesione del gesso, impedire i riflessi della luce e da permettere la perfetta e rapida cancellazione dello scritto. Non debbono essere di colore nero.

D) *Armadi.*

Essi possono essere:

a muro (nel qual caso vanno ideati e costruiti con l'edificio scolastico) per la custodia del materiale didattico ad uso comune;

a mobile, con scomparti ad uso individuale dei bambini.

Questi ultimi, di altezza adeguata alla statura dei bambini, debbono essere costruiti con lo stesso materiale degli altri arredi. Ogni scomparto deve essere munito di un contrassegno figurato identico a quello che va ripetuto su tutti gli altri oggetti o arredi ad uso di ciascun bambino.

E) *Armadietti o attaccapanni.*

Gli armadietti appendiabiti debbono essere almeno larghi cm. 32 e profondi cm. 30 e non debbono avere sportello di chiusura.

Gli armadietti possono essere sostituiti da attaccapanni purchè con i ganci separati da schermi atti ad impedire il contatto degli indumenti.

Sia gli armadietti che gli attaccapanni devono avere un piano soprastante ai ganci.

Agli armadietti o agli attaccapanni per gli alunni va aggiunto un armadietto o un attaccapanni per l'insegnante.

Visto, *Il Ministro per i lavori pubblici*
ROMITA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per la pubblica istruzione
ROSSI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 novembre 1956.

Aumento della indennità di carica a favore del presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni legislative riguardanti la costituzione di un Consorzio autonomo per la esecuzione delle opere e per l'esercizio del porto di Genova, approvato con regio decreto 16 gennaio 1936, n. 801, e successive modifiche;

Visto l'art. 32 del regolamento alla legge costitutiva del Consorzio autonomo del porto di Genova, approvato con regio decreto 11 aprile 1926, n. 736;

Visto il proprio decreto 22 novembre 1953, col quale il tenente generale di porto, a disposizione, Filiberto Ruffini è stato confermato presidente del predetto Consorzio per il quadriennio 1954-1957;

Considerata la opportunità di adeguare la indennità prevista per l'incarico in parola, dall'art. 6, comma quarto, del regio decreto citato, all'analoga indennità attribuita ai presidenti degli Enti portuali di Napoli e Venezia;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la marina mercantile;

Decreta:

Articolo unico.

L'indennità annua di lire 1.200.000, attribuita al presidente del Consorzio autonomo del porto di Genova, è elevata, a decorrere dal 1° luglio 1956, a lire 3.600.000 ed è comprensiva della indennità di rappresentanza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 9 novembre 1956

GRONCHI

SEGNI — CASSIANI

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 aprile 1957
Registro n. 2 Marina mercantile, foglio n. 182. — CESARI

(2569)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 7 marzo 1957.

Modificazione dell'art. 2 del decreto 11 ottobre 1956 relativo alla costituzione del Comitato per lo sviluppo dell'occupazione e del reddito.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL BILANCIO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il proprio decreto in data 11 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 304 del 1° dicembre 1956, relativo alla costituzione del Comitato per lo sviluppo dell'economia e del reddito;

Considerata la opportunità di poter usufruire di una più vasta esperienza sopratutto riguardo ai problemi regionali ed a quelli sociologici ed assistenziali, connessi con l'attuazione dello schema di sviluppo dell'occupazione e del reddito, per cui appare necessario aumentare da venti a ventisei il numero dei membri di detto Comitato;

Decreta:

L'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 11 ottobre 1956, relativo alla costituzione del « Comitato per lo sviluppo dell'occupazione e del reddito », è modificato come appresso:

« Il Comitato per lo sviluppo dell'occupazione e del reddito in Italia è composto da un presidente e da ventisei membri, nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 marzo 1957

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il bilancio
ZOLI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

(2476)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1957.
Classificazione tra le provinciali della strada che dalla provinciale Della Motta, per Rovereto, San Possidonio, termina alla provinciale Novi-Concordia sulla Secchia-Mirandola, in provincia di Modena.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Vista la deliberazione in data 10 aprile 1956, n. 15, con la quale l'Amministrazione provinciale di Modena ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada che dalla provinciale Della Motta, presso località Osteria Guerzoni, per Rovereto, ponte della Pioppa sul Secchia e San Possidonio, termina alla provinciale Novi-Concordia sulla Secchia-Mirandola, presso l'abitato di Concordia;

Considerato che contro la deliberazione suddetta, regolarmente pubblicata a' termini dell'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534, non sono stati prodotti reclami od opposizioni;

Visto il voto favorevole del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso nell'adunanza del 19 febbraio 1957, n. 366;

Considerato che la strada di cui trattasi ha i prescritti requisiti per essere classificata fra le provinciali;

Visto l'art. 13 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, allegato *F*, sui lavori pubblici;

Visto l'art. 12 del decreto Presidenziale 30 giugno 1955, n. 1534;

Decreta:

La strada che dalla provinciale Della Motta, presso località Osteria Guerzoni, per Rovereto, ponte della Pioppa sul Secchia e San Possidonio, termina alla provinciale Novi-Concordia sulla Secchia-Mirandola, presso l'abitato di Concordia, in provincia di Modena, è classificata provinciale ed inclusa nell'elenco delle strade della Provincia medesima.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 marzo 1957

Il Ministro: ROMITA

(2459)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1957.
Nomina del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra (Pisa).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, e 10 giugno 1940, n. 933;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visti i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, e 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio di Volterra approvato con decreto Ministeriale del 9 marzo 1949 e modificato con decreti Ministeriali del 13 luglio 1953 e 3 dicembre 1955;

Visto il decreto Ministeriale 31 dicembre 1951 con il quale i signori ing. Enrico Fioravanti Cinci e dottor Mario Magnanensi vennero nominati rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Volterra;

Visto il decreto Ministeriale 15 luglio 1953, con il quale il gr. uff. avv. Tito Cangini venne nominato presidente della Cassa medesima, a seguito del decesso dell'ing. Fioravanti Cinci;

Visto il decreto Ministeriale 17 maggio 1956, con il quale il cav. Giulio Bartolini venne nominato presidente della ripetuta Cassa in sostituzione del dott. Magnanensi, dimissionario;

Considerato che i predetti nominativi, a norma dello statuto aziendale, scadono di carica con l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1956;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori comm. Giulio Bartolini e comm. Giulio Dei sono nominati, rispettivamente presidente e vice presidente della Cassa di risparmio di Volterra, con sede in Volterra, a far tempo dall'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1956 e fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1961.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1957

Il Ministro: MEDICI

(2464)

DECRETO MINISTERIALE 2 aprile 1957.
Conferma del presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti i regi decreti-legge 29 luglio 1927, n. 1509, e 29 luglio 1928, n. 2085, convertiti, rispettivamente, nelle leggi 5 luglio 1928, n. 1760, e 20 dicembre 1928, n. 3130, nonchè il regolamento per l'esecuzione del suddetto regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, approvato con decreto Ministeriale 23 gennaio 1928 e modificato con decreto del Capo del Governo 26 luglio 1937;

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni ed integrazioni, nonchè i decreti legislativi 17 luglio 1947, n. 691, 20 gennaio 1948, n. 10, e la legge 22 dicembre 1956, n. 1589;

Visto lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, ente di diritto pubblico con sede in Roma, approvato con proprio decreto 2 ottobre 1948 e modificato con proprio decreto 25 marzo 1952;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il marchese ing. Giuseppe Della Chiesa è confermato presidente del Consiglio di amministrazione dell'Istituto federale di credito agrario per l'Italia centrale, con sede in Roma, per gli esercizi 1957-58.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 2 aprile 1957

Il Ministro: MEDICI

(2462)

DECRETO MINISTERIALE 8 aprile 1957.

Proroga del termine per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose, e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1957.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visti gli articoli 4 e 5, lettera *a*), del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 19 luglio 1946, n. 39, ratificato, con modificazioni, con legge 5 gennaio 1953, n. 33;

Visto il decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, numero 792(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10 del 12 gennaio 1957, relativo alla denuncia degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) ed al versamento del diritto di statistica per il 1957;

Ritenuta la necessità di prorogare il termine stabilito dal suddetto decreto Ministeriale 28 dicembre 1956;

Decreta:

Il termine stabilito dall'art. 1, primo comma, del decreto Ministeriale 28 dicembre 1956, n. 792(04)5, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 10 del 12 gennaio 1957, per la denuncia all'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.) degli autoveicoli adibiti al trasporto di cose e per il versamento del relativo diritto di statistica per l'anno 1957, è prorogato al 30 settembre 1957.

Roma, addì 8 aprile 1957

Il Ministro: ANGELINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 aprile 1957
Registro n. 68 *bilancio Trasporti, foglio n.* 81. — BARNABA

(2571)

DECRETO MINISTERIALE 9 aprile 1957.

Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di Modena.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1957, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Modena;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Modena n. 14/Ris. in data 11 marzo 1957, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del sig. Po Adolfo rappresentante dei lavoratori, richiesta dalla Camera sindacale provinciale (U.I.L.) di Modena con il sig. Dotti Giancarlo;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il sig. Dotti Giancarlo, è chiamato a far parte, quale rappresentante dei lavoratori, della Commissione provinciale per il collocamento di Modena in sostituzione del sig. Po Adolfo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 9 aprile 1957

Il Ministro: VIGORELLI

(2499)

RELAZIONE e DECRETO PREFETTIZIO 12 aprile 1957.

Proroga della gestione straordinaria del comune di Manduria.

Relazione illustrativa del decreto prefettizio concernente la proroga della gestione commissariale del comune di Manduria

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1957, venne disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Manduria, per i motivi indicati nella relazione ministeriale allegata al predetto decreto, e venne nominato commissario straordinario al Comune, il direttore di sezione di questa Prefettura, dott. Carlo Santucci;

Per la inazione e carenza dei normali organi dell'Amministrazione comunale disciolta, detto commissario ha dovuto affrontare gravi e complessi problemi che è stato necessario porre sul piano di concreta realizzazione, predisponendo una serie di provvedimenti relativi al riassetto della finanza comunale, al riordinamento degli uffici e del personale municipale, all'esecuzione di lavori pubblici di rilevante interesse ed alla impostazione di nuove opere, dall'esecuzione delle quali ritrarranno indiscutibile vantaggio il Comune e notevole contributo le condizioni della locale mano d'opera disoccupata.

Senonchè, i risultati di tale vasta azione sarebbero compromessi, e in parte annullati, qualora, allo scadere del normale periodo di carica, il commissario dovesse interrompere la sua opera.

Allo scopo, pertanto, di consentire allo stesso commissario di poter completare il programma amministrativo in corso di svolgimento, si ritiene necessario prorogare di tre mesi la gestione straordinaria in atto presso il comune di Manduria, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 203, con la conferma al dott. Carlo Santucci dei poteri di cui al sopracitato decreto del Presidente della Repubblica.

A ciò si è provveduto col decreto prefettizio di pari data, unito alla presente relazione.

Taranto, addì 12 aprile 1957

Il prefetto: D'AIUTO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI TARANTO

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 22 gennaio 1957, con il quale è stato disposto lo scioglimento del Consiglio comunale di Manduria, e nominato commissario straordinario per la provvisoria amministrazione di detto Comune, il direttore di sezione dott. Carlo Santucci, di questa Prefettura;

Ritenuta la opportunità di prorogare di tre mesi la gestione commissariale, per i motivi esposti nella relazione illustrativa allegata al presente decreto, di cui costituisce parte integrante;

Visto l'art. 103 del regio decreto-legge 30 dicembre 1923, n. 2839, richiamato in vigore dal testo unico 5 aprile 1951, n. 203;

Decreta:

La gestione straordinaria del comune di Manduria è prorogata di tre mesi.

All'attuale commissario straordinario dott. Carlo Santucci sono confermati, per il suddetto periodo di tempo, i poteri conferitigli col decreto del Presidente della Repubblica in data 11 gennaio 1957.

Taranto, addì 12 aprile 1957

Il prefetto: D'AIUTO

(2556)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di componenti il Comitato per lo sviluppo dell'occupazione e del reddito

Sono stati chiamati a far parte del « Comitato per lo sviluppo dell'occupazione e del reddito », quali nuovi componenti, i signori:

Bossi dott. ing. Rosita, Gaiotti dott. Paola, Luzzatto Fegiz prof. Pierpaolo, Tagliacarne prof. Guglielmo, Tridente professore Nicola e Zucconi dott. Angela.

Roma, addì 8 aprile 1957

(2573)

Ruolo di anzianità del personale dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale

Si rende noto, a chiunque abbia interesse, che è stato pubblicato il ruolo di anzianità del personale dei Servizi spettacolo, informazioni e proprietà intellettuale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, situazione al 1° gennaio 1957.

(2558)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vacanza della cattedra di « diritto amministrativo » presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Palermo

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che presso la Facoltà di giurisprudenza della Università di Palermo è vacante la cattedra di « diritto amministrativo » cui la Facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento medesimo dovranno presentare le proprie domande, direttamente al preside della Facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(2572)

Diffida per smarrimento di certificato sostitutivo del diploma di laurea

Il dott. Vincenzo Brunetti, nato a Capurso (Bari) il 27 marzo 1921, ha dichiarato di avere smarrito il certificato sostitutivo del proprio diploma di laurea in giurisprudenza rilasciatogli dall'Università di Bari in data 12 luglio 1946, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lui sostenuti nell'anno accademico 1944-45.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Bari.

(2362)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Gonella Giovanni fu Eugenio, già esercente in Torino, via Lagrange, 29.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 55-TO.

(2484)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

RIFORMA FONDIARIA

Determinazione di interessi relativi ad indennità liquidate per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria.

Ente Maremma tosco-laziale

Con decreto Ministeriale 19 febbraio 1957, n. 2873/777, registrato alla Corte dei conti il data 28 marzo 1957 (registro n. 7 Agricoltura, foglio n. 159) è stato determinato in L. 4.415.622, (lire quattromilioniquattrocentoquindicimilaseicentoventidue) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Ministeriale del 9 novembre 1956, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 15 gennaio 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Castiglione della Pescaia (Grosseto) in forza del decreto Presidenziale 29 novembre 1952, n. 2878 (*Gazzetta Ufficiale* n. 8 del 12 gennaio 1953, supplemento ordinario n. 5) al nome della ditta BARZELLOTTI Dino fu Luigi e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione della Maremma tosco-laziale.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 4.415.000 (lire quattromilioniquattrocentoquindicimila), arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale del Lavoro, sede di Roma, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2431)

Ente Puglia e Lucania

Con decreto Ministeriale 18 febbraio 1957, n. 2875/779, registrato alla Corte dei conti in data 22 marzo 1957 (registro n. 6 Agricoltura, foglio n. 395) è stato determinato in L 132.139 (lire centotrentaduemilacentotrentanove) l'ammontare degli interessi relativi alla indennità liquidata con decreto Ministeriale 1° dicembre 1956, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 36 del 9 febbraio 1957, per i terreni espropriati in agro del comune di Laterza (Taranto) in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3410 (*Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 19 gennaio 1953, supplemento ordinario n 2) al nome della ditta GIOVINAZZI Raffaele fu Nicola, e trasferiti in proprietà all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia e Lucania Sezione speciale per la riforma fondiaria.

I predetti interessi vengono corrisposti in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 130.000 (lire centotrentamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70, richiamata dall'art. 6, ultimo comma, della legge 15 marzo 1956, n. 156.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso il Banco di Napoli sede di Bari, e saranno svincolati dal competente tribunale, a norma del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230 e 1 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(2433)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 febbraio 1957, registrato alla Corte dei conti il 4 aprile stesso anno, sono stati dichiarati inammissibili i ricorsi straordinari in via amministrativa esperiti il 4 luglio 1956 dal signor Ettore Golino avverso la mancata assegnazione in suo favore della istituenda tabaccheria in Carbonia, viale Arsia.

(2483)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 91

Corso dei cambi del 18 aprile 1957 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,90	624,86	624,95	624,86	624,87	624,90	624,87	124,925	624,91	624,90
$ Can.	650,50	650,50	650,75	650,50	650,30	650,37	650,625	652 —	650,25	650,75
Fr. Sv. lib.	145,79	145,76	145,78	145,79	145,75	145,80	145,77	145,78	145,79	145,80
Kr. D.	90,40	90,36	90,38	90,38	90,42	90,39	90,42	90,62	90,40	90,44
Kr. N.	87,90	87,92	87,92	87,93	87,795	87,89	87,95	88 —	87,90	87,95
Kr. Sv.	121,18	121,15	121,16	121,16	121,15	121,16	121,22	121,40	121,14	121,20
Fol.	165,08	165,06	165,10	165,05	165,10	165,08	165,11	165 —	165,08	165,10
Fr. B.	12,48	12,48	12,48125	12,48	12,48	12,47	12,48	12,52	12,48	12,48
Fr. Fr.	178,11	178,30	178,12	178,12	178,12	178,10	178,15	178,48	178,10	178,15
Fr. Sv. acc.	143,28	143,26	143,25	143,32	143,31	143,28	143,31	143,40	143,29	143,30
Lst.	1758 —	1758,75	1758,625	1758,50	1758,25	1758,50	1758,50	1760,50	1758 —	1758,25
Dm. occ.	149,54	149,54	149,54	149,56	149,55	149,53	149,57	149,84	149,54	149,55
Scell. Aust.	24,15	24,15	24,15	24,1425	24,16	24,14	24,145	24,17	24,14	24,155

Media dei titoli del 18 aprile 1957

Rendita 3,50 % 1906	66,80
Id. 3,50 % 1902	57,80
Id. 5 % 1935	89,275
Redimibile 3,50 % 1934	78,50
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	87,525
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	82,80
Id. 5 % 1936	95,80
Id. 5 % (Città di Trieste)	82,50
Id. 5 % (Beni Esteri)	80,70
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,075
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	95,55
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	94,15
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	93,35
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	93,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	93,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	93,25

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 18 aprile 1957

1 Dollaro USA	624,865
1 Dollaro canadese	650,562
1 Franco svizzero lib.	145,78
1 Corona danese	90,40
1 Corona norvegese	87,94
1 Corona svedese	121,185
1 Fiorino olandese	165,08
1 Franco belga	12,48
100 Franchi francesi	178,135
1 Franco svizzero acc.	143,315
1 Lira sterlina	1758,60
1 Marco germanico	149,565
1 Scellino austriaco	24,144

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto Lit. 1794,55 per una lira egiziana

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 2986/Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 28 maggio 1935, n. 1444/R.Gab. con cui al sig. Kuen Rodolfo, nato a Malles Venosta il 22 marzo 1888, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Cuni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 12 ottobre 1956, dal predetto Cuni Rodolfo, in atto residente a Malles Venosta;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto 6223/Gab. del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 28 maggio 1935, n. 1444 R.Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Cuni Rodolfo, nato a Malles Venosta il 22 marzo 1888, e della di lui moglie Eller Crescenzia, nata a Curon Venosta il 4 marzo 1878, viene rispristinato nella forma tedesca di Kuen.

Il sindaco del comune di Malles Venosta provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo VI, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi IV e V delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 29 marzo 1957

p. Il Vice Commissario del Governo
ERENDA

(2331)

CONCORSI ED ESAMI

AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO

Concorso per esame teorico-pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato

L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO

Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura della Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, ed il relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, con le successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125, contenente la graduatoria dei titoli preferenziali per le ammissioni ai pubblici impieghi e successive integrazioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto-legge 2 dicembre 1935, n. 2111, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti per la difesa delle colonie dell'Africa orientale, delle disposizioni a favore degli invalidi di guerra e degli orfani e congiunti di caduti in guerra;

Visto il regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, che estende a coloro che hanno partecipato alle operazioni militari in Africa orientale, le provvidenze emanate a favore degli ex combattenti della guerra 1915-18;

Visto il regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, concernente benefici a favore dei combattenti dell'ultima guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione, e la legge 15 luglio 1950, n. 539;

Vista la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardante l'applicazione ai mutilati ed invalidi per servizio ed ai congiunti dei caduti per servizio dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame teorico-pratico a undici posti di sostituto avvocato dello Stato.

Al concorso possono partecipare i cittadini italiani di sesso maschile che posseggano i requisiti richiesti dall'art. 3 del presente decreto ed appartengano alle seguenti categorie:

a) appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato, dopo almeno tre anni di servizio;

b) magistrati dell'Ordine giudiziario che abbiano almeno tre anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina ad aggiunto giudiziario;

c) magistrati della giustizia militare, i quali, avendo compiuto tre anni di servizio, compreso il periodo di tirocinio, abbiano conseguito la nomina a sostituto procuratore militare di seconda classe;

d) magistrati della Corte dei conti che abbiano conseguito da almeno un anno la qualifica di vice-referendario e che, precedentemente all'assunzione in servizio, siano stati iscritti all'albo degli avvocati o dei procuratori legali;

e) avvocati regolarmente iscritti nell'albo alla data del bando di concorso, con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno e che non abbiano oltrepassato l'età di anni trentacinque.

Salvo quanto è disposto per il requisito dell'età, il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione al concorso deve essere perfetto prima della data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande.

Non è richiesto il minimo di anzianità di servizio per gli appartenenti alle categorie di cui alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), i quali precedentemente all'assunzione in servizio nei rispettivi ruoli fossero già in possesso del requisito della regolare iscrizione nell'albo degli avvocati con anzianità di iscrizione non inferiore ad un anno.

Art. 2.

Coloro che, appartenendo da almeno un anno ad una delle prime tre categorie indicate nell'articolo precedente, già abbiano fatto parte di alcune delle altre quattro categorie indicate nello stesso articolo, potranno cumulare i periodi di anzianità richiesti per ciascuna categoria, purchè il periodo complessivo risultante dal cumulo non sia inferiore a tre anni.

Art. 3.

Coloro che intendono prendere parte al concorso debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, entro novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, la relativa domanda, in carta da bollo da L. 200, nella quale deve essere indicato con precisione il recapito dell'aspirante:

A) gli appartenenti al ruolo dei procuratori dello Stato debbono inoltrare la domanda per il tramite di ufficio;

B) i magistrati dell'Ordine giudiziario e quelli della giustizia militare debbono inoltrare la domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio, per il tramite del Ministero di appartenenza, il quale vi deve unire una copia dello stato di servizio;

C) i magistrati della Corte dei conti debbono inoltrare la domanda, corredata di una fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio e del certificato dell'Ordine degli avvocati e procuratori, comprovante di essere stati iscritti nell'uno o nell'altro albo, per il tramite della Presidenza della Corte dei conti la quale vi deve unire copia dello stato di servizio;

D) gli avvocati debbono dichiarare nella domanda:

la data ed il luogo di nascita;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il possesso della laurea in giurisprudenza;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per gli aspiranti che insieme con la domanda documentino di essere residenti all'estero o di essere richiamati alle armi, è sufficiente pervenga nel termine prescritto la domanda, purchè almeno dieci giorni avanti la data che sarà fissata per la prima prova scritta, pervengano anche i documenti di cui ai successivi numeri 1) e 2).

La domanda deve essere corredata dei seguenti documenti:

1) fotografia recente con firma autenticata dal sindaco o da un notaio;

2) certificato dell'Ordine degli avvocati, di data non anteriore a quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* e debitamente legalizzato, che comprovi la iscrizione in atto dell'aspirante nell'albo degli avvocati da almeno un anno.

Le qualità che danno titolo alla proroga del limite massimo di età debbono essere comprovate con certificati rilasciati dalle autorità competenti ed allegati alla domanda.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale debbono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato nel termine di dieci giorni dall'espletamento di detta prova i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

La mutilazione e la invalidità di guerra devono risultare dal mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale delle pensioni di guerra), ovvero con dichiarazione rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale degli invalidi di guerra.

La qualifica di ex combattente, di partigiano ed ogni altro titolo militare devono risultare dallo stato di servizio o dal foglio matricolare, ovvero da uno stralcio di essi, nonchè dalla dichiarazione integrativa del distretto militare.

La qualità di orfano di guerra o di figlio di invalido di guerra deve risultare da certificato in bollo competente rilasciato dal sindaco.

Soltanto con l'esibizione dei relativi brevetti devono essere provate le concessioni delle medaglie al valor militare o della croce di guerra ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento, di partigiano combattente.

Lo stato di famiglia deve risultare dall'apposito certificato del sindaco di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 5.

La graduatoria è approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

I concorrenti, avvocati, utilmente collocati nella graduatoria stessa, saranno invitati a far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine di quindici giorni, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) diploma originale o copia autentica di laurea in giurisprudenza conseguita in una Università italiana;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato di regolare condotta civile e morale;

5) certificato generale del casellario giudiziario;

6) certificato rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza o da un medico militare o dal medico provinciale, dal quale risulti espressamente dichiarato che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica ed esente da malattie costituzionali e da difetti, particolarmente dell'udito e della favella, che impediscano od ostacolino il perfetto esercizio delle funzioni di avvocato dello Stato;

7) *a*) Stato di servizio militare (estratto matricolare per gli ufficiali della Marina militare), per gli ufficiali in congedo,

b) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per i sottufficiali ed il personale del Corpo equipaggi militare marittimo), per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato;

c) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i militari in congedo illimitato provvisorio;

d) copia del foglio matricolare (estratto del foglio matricolare per il personale della Marina militare), per i riformati in rassegna;

e) certificato di esito di leva per i rivedibili e riformati dalle Commissioni di leva.

I documenti debbono esser redatti in lingua italiana su regolare carta bollata e debitamente legalizzati, quelli indicati ai numeri 3), 4), 5) e 6) debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

I magistrati dell'Ordine giudiziario, della Giustizia militare e della Corte dei conti debbono presentare nel termine indicato nel primo comma del presente articolo il certificato sanitario di cui al n. 6.

Art. 6.

La domanda e i documenti pervenuti all'Avvocatura generale dello Stato dopo scaduti i termini di cui sopra, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non sono presi in considerazione. La data di arrivo è stabilita dal timbro a data apposto dall'Avvocatura generale.

L'Avvocato generale dello Stato può disporre che gli aspiranti siano sottoposti alla visita di un sanitario di fiducia dell'Amministrazione per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilità al concorso per gli aspiranti.

Ciascun aspirante sarà avvertito dell'esito della sua domanda prima della data fissata per l'inizio degli esami.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 7.

L'esame consta di quattro prove scritte e di due prove orali.

Le prove scritte, che debbono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura del tema, consistono:

a) nella stesura di un atto defensionale di diritto e procedura civile;

b) nello svolgimento di un tema di carattere teorico in diritto civile con riferimento al diritto romano;

c) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto amministrativo o tributario;

d) nella stesura di un atto defensionale o nello svolgimento di un tema di carattere teorico, a giudizio della Commissione esaminatrice, in diritto e procedura penale.

Le prove orali consistono:

a) in un esame sulle seguenti materie: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, diritto amministrativo, diritto tributario, contabilità di Stato, diritto ecclesiastico, diritto internazionale pubblico e privato e diritto romano;

b) in una difesa orale relativa ad una contestazione giudiziale, il cui tema deve essere dato al candidato ventiquattro ore prima.

Le due prove orali si svolgeranno per ciascun candidato in due giorni differenti.

Gli esami avranno luogo a Roma nella sede che verrà tempestivamente indicata ai candidati ammessi; le date delle prove scritte saranno fissate con successivo provvedimento; quelle delle prove orali saranno fissate dalla Commissione esaminatrice.

Per quanto riguarda le formalità inerenti allo svolgimento dell'esame saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli da 18 a 24, 27 a 29 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, è composta:

da un vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente;

da un sostituto avvocato generale dello Stato;

da un consigliere della Corte di cassazione della Repubblica Italiana, designato dal primo presidente della Corte stessa;

da un membro del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Roma, designato dal presidente dell'Ordine stesso;

da un professore ordinario di materie giuridiche della Università di Roma, designato dal presidente della Facoltà di giurisprudenza.

Funziona da segretario della Commissione un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato, da nominarsi insieme alla Commissione, nel modo di cui sopra.

Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e orali. Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato al candidato.

Sono ammesi alle prove orali i candidati che hanno conseguito non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse.

Sono dichiarati idonei i candidati che nelle prove orali abbiano conseguito non meno di otto punti in ciascuna prova.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 1 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

A parità di punti si applicano i criteri preferenziali di cui al regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, e disposizioni integrative.

La graduatoria degli idonei è sottoposta all'approvazione dell'Avvocato generale dello Stato.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, l'Avvocato generale dello Stato pronunzia definitivamente, sentita la Commissione esaminatrice, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 30 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e dell'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155.

Art. 9.

I primi graduati, entro il limite dei posti messi a concorso, sono nominati sostituti avvocati dello Stato ed è loro attribuito lo stipendio annuo lordo di L. 2.400.000

Se i primi nominati non assumeranno effettivo servizio, con le stesse modalità sono nominati i successivi graduati entro il limite dei posti messi a concorso.

Art. 10.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nei bollettini ufficiali del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero di grazia e giustizia.

Roma, addì 21 marzo 1957

L'Avvocato generale: SCOCA

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 aprile 1957
Registro n. 4 Presidenza, foglio n. 377

(2523)

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Trento al 30 novembre 1956.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

(*Omissis*).

Visto l'art. 76, n. 3 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nei Comuni della provincia di Trento al 30 novembre 1956, è costituita come appresso:

Presidente:

Meneguzzer dott. Cornelio, viceprefetto vicario.

Componenti:

Fava dott. Angiolino, veterinario provinciale;

Menzani prof. Cesare, docente in patologia generale ed anatomia patologica veterinaria;

Seren prof. Ennio, docente in clinica medica veterinaria;

Corradini dott. Giovanni, veterinario condotto.

Segretario:

Paladino dott. Dante, consigliere di 3ª classe.

Le prove pratiche di esame del concorso avranno luogo presso l'Istituto zooprofilattico sperimentale di Padova.

La Commissione giudicatrice inizierà i propri lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Trento.

Trento, addì 8 aprile 1957

Il Commissario del Governo
SANDRELLI

(2506)

PREFETTURA DI ENNA

Graduatoria generale del concorso al posto di ostetrica condotta vacante nella provincia di Enna

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio decreto n. 1030/3 San. in data 15 aprile 1954, col quale è stato indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento del posto di ostetrica condotta della prima sezione occidentale di Leonforte, vacante nella Provincia al 30 novembre 1953 e il decreto n. 20712/3 San. in data 8 agosto 1955, col quale si è prorogato il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Vista la graduatoria di merito delle concorrenti, formulata dalla Commissione giudicatrice, nominata con proprio decreto n. 22558/3 in data 12 ottobre 1956;

Ritenuto che il concorso predetto si è svolto nei modi prescritti dalle relative leggi in vigore;

Visti il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e le loro modifiche;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso di cui in premessa:

1. Gandolfo Francesca . . . punti 64,23 su 100
2. La Stella Maria . . » 56,72 »

La presente graduatoria sarà inserita e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Enna, addì 4 aprile 1957

Il prefetto: SGANGA

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ENNA

Visto il proprio decreto pari numero e data, con cui è stata approvata la graduatoria delle candidate risultate idonee al pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento del posto di ostetrica condotta della prima sezione occidentale di Leonforte, vacante nella Provincia al 30 novembre 1953, indetto con decreto n. 1030/3 San. in data 15 aprile 1954, modificato con decreto n. 20712/3 San. in data 8 agosto 1955;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, ed il regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e loro modifiche;

Decreta:

La signora Gandolfo Francesca è dichiarata vincitrice della condotta ostetrica della prima sezione occidentale di Leonforte.

Il presente decreto sarà inserito e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Enna, addì 4 aprile 1957

Il prefetto: SGANGA

(2439)

PREFETTURA DI ALESSANDRIA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Alessandria.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ALESSANDRIA

Visto il decreto prefettizio n. 41604 Div. 3ª san. del 6 ottobre 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 282 del 7 novembre 1956, con il quale è stata approvata la graduatoria delle candidate al concorso per posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Alessandria al 30 novembre 1953;

Considerato che si è resa vacante, per rinuncia delle candidate, la condotta di Carrega Ligure;

Attesa la necessità di provvedere alla nomina della candidata che segue in graduatoria e che abbia chiesto tale sede in ordine di preferenza nella domanda di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

L'ostetrica Leoni Carolina in Lo Giudice è dichiarata vincitrice della condotta di Carrega Ligure.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel bollettino atti ufficiali della Prefettura e, per otto giorni, nell'albo pretorio della Prefettura e del comune di Carrega Ligure.

Alessandria, addì 29 marzo 1957

Il prefetto: ADAMI

(2511)

PREFETTURA DI BARI

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il decreto prefettizio n. 8679 Div. 3/1 del 15 febbraio 1956, con il quale veniva bandito concorso pubblico per titoli e per esami per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1955;

Riconosciuta la regolarità degli atti della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio numero 50839 del 3 ottobre 1956;

Vista la graduatoria formulata dalla predetta Commissione;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè l'art. 55 del regolamento del concorso a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate che hanno partecipato al concorso di cui alle premesse:

1. Amorosini Francesca di Oronzo	punti	52,8750
2. Milone Pancrazia fu Giuseppe	»	52,7083
3. Paradiso Angela fu Francesco	»	51,98615
4. Uva Santa di Teodoro	»	50,94700
5. Clemente Maria fu Giorgio	»	49,18750
6. Salatino Vincenza di Vito	»	48,31250
7. Quarato Maria di Francesco	»	46,25000
8. Iaia Gesuinà di Vincenzo	»	41,98984
9. Pietroforte Anna di Antonio	»	40,00000
10. Schiattino Marina di Antonio	»	39,65625
11. Devitofrancesco Concetta di Vincenzo	»	39,50000
12. Petrera Paola di Pasquale	»	38,85547
13. Rossiello Francesca di Vito	»	38,62500
14. Inguscio Antonietta fu Emilio	»	38,52734
15. Rubino Maria Vincenza fu Giuseppe	»	38,03515

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 29 marzo 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI BARI

Visto il proprio decreto di pari data n. 17171, con il quale è stata approvata la graduatoria delle partecipanti al concorso per il conferimento di due posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Bari, bandito con decreto prefettizio numero 50839 Div. 3/1, del 3 ottobre 1956;

Visto l'art. 55 del regolamento per i concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le sottoindicate ostetriche sono dichiarate vincitrici del concorso di cui alle premesse e sono assegnate alla sede a fianco di ciascuna indicata:

1) Amorosini Francesca di Oronzo: Gioia del Colle (2ª condotta);

2) Milone Pancrazia fu Giuseppe: Cassano Murge.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e dei Comuni interessati.

Bari, addì 29 marzo 1957

Il prefetto: CAPPELLINI

(2438)

PREFETTURA DI VARESE

Graduatoria del concorso per l'assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel comune di Gorla Maggiore

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI VARESE

Visto il proprio decreto n. 35401 del 1° ottobre 1956, con il quale è stato bandito il concorso per l'assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel comune di Gorla Maggiore;

Visto il decreto prefettizio in data 18 gennaio 1957, n. 3257, divisione sanità, con il quale è stata costituita la Commissione giudicatrice, ai sensi dell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto i verbali del concorso, rassegnati dalla predetta Commissione;

Ritenuta la regolarità delle operazioni svolte e considerata la legittimità della conseguente graduatoria;

Visto l'art. 11 del regolamento per l'esercizio farmaceutico, approvato con regio decreto 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria per il concorso relativo alla assegnazione della farmacia di nuova istituzione nel territorio del comune di Gorla Maggiore:

1. Cesena dott. Bartolomeo	punti	85,040
2. Plaisant dott. Mario	»	79,952
3. Garelli dott. Mario Andrea	»	78,020
4. Schroeder dott. Alberto	»	62,892
5. Gallina dott. Lucio	»	60,813
6. Betti dott. Antonio	»	53,643
7. Aspesi dott. Antonietta	»	52,435
8. Ambrosioni dott. Antonio	»	49,820
9. Isola dott. Luigia	»	44,765
10. Lavezzo dott. Leda	»	41,220

Varese, addì 29 marzo 1957

Il prefetto: VECCHI

(2509)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.